

* Le casistiche di gestione e ristrutturazione del debito.

Stefano Lunardi, commercialista e revisore contabile.
Studio Lunardi & Dupont, Genova.

Dalle ragioni dei creditori

alle ragioni dell'azienda

Le finalità delle «nuove» procedure:

- * rimettere all'autonomia privata la soluzione
- * conservare l'azienda in funzionamento
- * evitare dispersioni di valore (es. società immobiliare di costruzione)
- * creare un ambiente «sano» di lavoro

*** Evoluzione normativa**

* PIANO DI RISANAMENTO o «67»:

- * norma: art. 67, terzo comma, lett. D L. Fall.
- * ... Non sono soggetti all'azione revocatoria: ... (d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria
- * requisiti situazione debitoria: nessuno
- * pubblicità della procedura: facoltativa
- * protezione del debitore: nessuna
- * protezione del sostegno finanziario: no
- * esenzione da revocatoria atti piano: si
- * piano «industriale»: si
- * attestazione del professionista: si
- * intervento del Tribunale: no

* Le procedure

* **CONCORDATO IN CONTINUITA' o «186 bis»:**

* norma: art. 186 bis, L. Fall.

* L'imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere (a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; (b) l'attribuzione delle attività a un assuntore; (c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; (d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo [186 bis]

* requisiti situazione debitoria: 100% (salve esclusioni da voto)

* pubblicità della procedura: obbligatoria

* protezione del debitore: si (art. 161, c.6)

* protezione del sostegno finanziario: si

* esenzione da revocatoria atti piano: si

* piano «industriale»: si

* attestazione del professionista: si

* intervento del Tribunale: legittimità e merito

* **Le procedure**

- * **La situazione aziendale e del settore:**
 - * capacità finanziarie prospettive dell'azienda
 - * situazione patrimoniale (patrimonio netto e perdite)
 - * esordio della crisi, o crisi avanzata
 - * crisi passeggera o sistemica
 - * tensione con i creditori gestibile o meno (aggressioni)
 - * rapporto con il sistema bancario (effetti della procedura)
 - * sussistenza di rapporti strategici di fornitura
 - * prospettive future e trend di settore

- * **Tipologia di piano «industriale»:**
 - * piano liquidatorio, conservativo, di sviluppo
 - * tipologia di atti previsti dal piano (es. nuova finanza)

- * **Costi della procedura:**
 - * disponibilità finanziarie relative
 - * valutazione costi / benefici

* **L'opzione tra le
procedure**

- * **Principali caratteristiche del piano «industriale»:**
 - * economico, finanziario, patrimoniale
 - * situazione contabile di partenza (veritiera)
 - * inclusione di stime specifiche di soggetti esperti
 - * arco temporale e orizzonte risanamento / ristruttur.
 - * assunzioni e parametri logici e prudenti
 - * «continuo» o «discontinuo» rispetto all'attività svolta

- * **Struttura standard di un piano «industriale» ai fini di una procedura di risanamento / ristrutturazione:**
 - * presentazione aziendale e bilanci recenti
 - * cause della crisi
 - * piano strategico e operativo di soluzione della crisi
 - * proiezione economica, patrimoniale e finanziaria pre-proposta
 - * proposta di risanamento / ristrutturazione / concordato
 - * proiezione economica, patrimoniale e finanziaria post proposta
 - * action plan

* Il piano «industriale»

* Il Professionista:

- * scelto dal debitore
- * indipendente per legge (il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile [non interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, non coniuge parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, non amministratori, coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; non coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza] e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo)
- * autorevole
- * supporto critico al piano e alla proposta di risanamento / ristrutturazione (asseveratore e non sottoscrittore)

* Il Professionista

* **Contenuto dell'attestazione:**

- * veridicità dei dati contabili di partenza (attenzione agli effetti)
- * fattibilità del piano o idoneità dell'accordo a consentire lo scopo di risanamento / ristrutturazione prefisso dalla procedura

* **Tipologie di attestazione:**

- * 67: attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano
- * 182 bis: relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge
- * 186 bis: relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

* **L'elaborato del
Professionista**